

REGOLAMENTO (CE) N. 1020/2009 DELLA COMMISSIONE**del 28 ottobre 2009****che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi al fine di adeguarne gli allegati I, III, IV e V al progresso tecnico****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2003/2003 dispone che un concime che appartenga ad un tipo di concimi elencato nell'allegato I e che soddisfi le prescrizioni stabilite nel regolamento può recare l'indicazione «concime CE».

(2) Il fosfato naturale parzialmente solubile è un tipo di elemento nutritivo primario elencato nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003. L'articolo 16 del suddetto regolamento consente di aggiungere elementi nutritivi secondari a tutti i tipi di concimi con elementi nutritivi primari. Tuttavia, il titolo minimo di anidride fosforica fissato per il tipo attuale di concime a base di fosfato naturale parzialmente solubile è troppo elevato e non consente quindi l'aggiunta di elementi nutritivi secondari. Va quindi introdotto un nuovo tipo di concime, per consentire che le miscele di fosfato naturale parzialmente solubile e magnesio, quale elemento nutritivo secondario, vengano commercializzate come «concimi CE».

(3) Il solfato di magnesio o l'ossido di magnesio viene aggiunto al fosfato naturale per ovviare alle carenze di fosfato e di magnesio in determinati terreni agricoli. La solubilizzazione parziale rende il fosfato ed il magnesio rapidamente disponibili alle colture per un breve periodo, mentre i componenti non solubilizzati forniscono fosfato e magnesio in modo lento ma più continuo. Per soddisfare le esigenze degli agricoltori, sia il fosfato che il magnesio devono essere contenuti come elementi nutritivi in un unico tipo di concime.

(4) Il solfato di magnesio è un tipo di elemento nutritivo secondario elencato nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003. L'articolo 20 del suddetto regolamento consente di aggiungere microelementi a tutti i tipi di concimi con elementi nutritivi secondari. Tuttavia, il titolo minimo di triossido di zolfo e di ossido di magnesio fissato

per il tipo attuale di concime a base di solfato di magnesio è troppo elevato e non consente quindi l'aggiunta di microelementi. Con la crescita dell'interesse per un nutrimento equilibrato dei vegetali è aumentato l'impiego dei microelementi. Una miscela di solfato di magnesio con microelementi consentirebbe agli agricoltori di utilizzare più agevolmente i microelementi. Il tipo di concime «solfato di magnesio» va quindi riveduto, per consentire che le miscele di solfato di magnesio con microelementi vengano commercializzate come «concimi CE».

(5) L'allegato III al regolamento (CE) n. 2003/2003 reca disposizioni tecniche per il controllo dei concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto. Va chiarito che i metodi di analisi possono essere impiegati per le varie forme di concimi a base di nitrato ammonico (perlato o granuli). Inoltre le descrizioni dei metodi di analisi citano unità di pressione obsolete, anziché le unità SI attuali.

(6) L'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2003/2003 prescrive che i controlli dei concimi dei tipi elencati nell'allegato I del medesimo regolamento vengano effettuati secondo i metodi di analisi descritti dettagliatamente negli allegati III e IV del regolamento stesso. Poiché tali metodi non sono internazionalmente riconosciuti, il comitato europeo di normalizzazione (CEN) è stato incaricato di elaborare norme EN equivalenti per sostituire i metodi esistenti.

(7) Quale risultato parziale del mandato CEN M/335 riguardante l'aggiornamento dei metodi di analisi dei concimi e delle sostanze di calcinazione, sono state elaborate 20 norme EN, che sarebbe opportuno inserire nell'allegato IV al regolamento (CE) n. 2003/2003. Tra le suddette norme, alcune sono destinate a sostituire metodi di analisi esistenti, mentre altre riguardano metodi nuovi.

(8) I metodi convalidati pubblicati quali norme EN comprendono solitamente un'analisi di confronto (ring test, prova interlaboratorio) volta a testare la riproducibilità dei metodi analitici nei vari laboratori. Tuttavia, da una prima valutazione dei metodi da inserire nel mandato risulta che alcuni vengono impiegati raramente. In tal caso si è ritenuto che fosse sufficiente rivedere il testo e che non fosse necessaria una prova interlaboratorio. Di conseguenza va operata una distinzione tra le norme EN convalidate e i metodi non convalidati, affinché si possano identificare più facilmente le norme EN che sono state oggetto di prove interlaboratorio e gli addetti al controllo possano essere informati in merito all'attendibilità statistica delle norme EN.

⁽¹⁾ GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.

- (9) Per semplificare la legislazione ed agevolare le revisioni future è opportuno sostituire interamente il testo delle norme dell'allegato IV al regolamento (CE) n. 2003/2003 con riferimenti alle norme EN che saranno pubblicate dal CEN.
- (10) L'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2003/2003 prescrive che i laboratori che eseguono analisi su campioni di concimi nell'ambito dei controlli ufficiali debbano essere competenti e approvati dai rispettivi Stati membri. I laboratori approvati devono rispettare le norme per l'accreditamento di cui all'allegato V, parte B. Poiché la prassi ha dimostrato che la procedura di accreditamento dura più di quanto inizialmente previsto, per garantire attività di controllo efficienti l'allegato V andrebbe modificato consentendo agli Stati membri di autorizzare laboratori competenti per i controlli ufficiali, ma non ancora accreditati.
- (11) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2003/2003.
- (12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 2003/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2003/2003 è modificato come segue:

- 1) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;
- 3) l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento;
- 4) l'allegato V del conformemente all'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2009.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente

ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 è così modificato:

1. nella tabella A.2 viene inserita la seguente voce 3 (a):

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi nutritivi (percentuale del peso) Indicazioni relative alla valutazione degli elementi nutritivi, altre prescrizioni	Altre indicazioni relative alla denominazione del tipo	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato Forme e solubilità degli elementi nutritivi Altri criteri
1	2	3	4	5	6
«3 (a)»	Fosfato naturale parzialmente solubile con magnesio	Prodotto ottenuto attraverso la solubilizzazione parziale del fosfato naturale macinato con acido solforico o con acido fosforico, con l'aggiunta di solfato di magnesio o ossido di magnesio e contenente come componenti essenziali fosfato monocalcico, fosfato tricalcico, solfato di calcio e solfato di magnesio	16 % P ₂ O ₅ 6 % MgO Fosforo espresso in P ₂ O ₅ solubile in acidi minerali, di cui almeno il 40 % del titolo dichiarato di P ₂ O ₅ solubile in acqua Dimensioni delle particelle: — almeno il 90 % passa attraverso un setaccio con maglie di 0,160 mm — almeno il 98 % passa attraverso un setaccio con maglie di 0,630 mm		Totale anidride fosforica (solubile in acidi minerali) Anidride fosforica solubile in acqua Totale ossido di magnesio Ossido di magnesio solubile in acqua»

2. nella tabella D la voce 5 è sostituita dalla seguente:

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi nutritivi (percentuale del peso) Indicazioni relative alla valutazione degli elementi nutritivi Altre prescrizioni	Altre indicazioni relative alla denominazione del tipo	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato Forme e solubilità degli elementi nutritivi Altri criteri
1	2	3	4	5	6
«5»	Solfato di magnesio	Prodotto contenente solfato di magnesio eptaidrato quale componente principale	15 % MgO 28 % SO ₃ Se sono aggiunti microelementi, dichiarati in conformità dell'articolo 6, paragrafi 4 e 6: 10 % MgO 17 % SO ₃ Magnesio e zolfo espressi in ossido di magnesio e anidride solforica solubili in acqua	Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali	Ossido di magnesio solubile in acqua Anidride solforica solubile in acqua»

ALLEGATO II

L'allegato III, sezione 3, del regolamento (CE) n. 2003/2003 è così modificato:

1) alla voce «Metodo 2», il punto 6.2 è sostituito dal seguente:

«6.2. Scartare le particelle di dimensioni inferiori a 0,5 mm per mezzo del setaccio di controllo (5.4). Per una singola determinazione pesare 50 grammi circa del campione nel becher (5.2) con una precisione di 0,01 g. Aggiungere una quantità di gasolio (paragrafo 4) sufficiente a coprire completamente il perlato o i granuli ed agitare con cautela allo scopo di bagnare completamente la superficie di tutto il perlato o di tutti i granuli. Coprire il becher con un vetro da orologio e lasciarlo in riposo per un'ora alla temperatura di 25 (\pm 2) °C.»;

2) alla voce «Metodo 3», il punto 4.3.5 è sostituito dal seguente:

«4.3.5. Bottiglia di Drechsel D, avente lo scopo di trattenere l'acido eventualmente distillato in eccesso.»;

3) alla voce «Metodo 3», il punto 5.2, primo paragrafo, è sostituito dal seguente:

«Porre il campione nel pallone di reazione B. Aggiungere 100 ml di H₂SO₄ (3.2). A temperatura ambiente il perlato o i granuli si dissolvono in 10 minuti circa. Montare l'apparecchiatura come illustrato dalla figura: collegare un'estremità del tubo d'assorbimento (A) con la fonte di azoto (4.2) attraverso una guardia idraulica che abbia una tenuta di 667-800 Pa e l'altra estremità con il tubo di alimentazione che pesca nel pallone di reazione. Montare la colonna di Vigreux (C) ed il refrigerante (C) alimentato con acqua di raffreddamento. Dopo aver regolato il flusso di azoto in modo da ottenere una moderata corrente attraverso la soluzione, portare quest'ultima ad ebollizione e riscaldare ancora per due minuti. Al termine di tale periodo non dovrebbe più aversi alcuna effervescenza. Qualora si constati la presenza di bolle continuare a riscaldare per 30 minuti. Lasciare raffreddare la soluzione per almeno 20 minuti sotto corrente d'azoto.»

ALLEGATO III

L'allegato IV, sezione B, del regolamento (CE) n. 2003/2003 è così modificato:

1. la voce «Metodo 1» è sostituita dal testo seguente:

«Metodo 1

Preparazione del campione per analisi

EN 1482-2: *Concimi e correttivi calcici e magnesiaci — Campionamento e preparazione del campione — Parte 2: Preparazione del campione*;

2. la parte «Metodi 2» è così modificata:

a) la voce «Metodo 2.1» è sostituita dal testo seguente:

«Metodo 2.1

Dosaggio dell'azoto ammoniacale

EN 15475: *Concimi — Determinazione dell'azoto ammoniacale*

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

b) la voce «Metodo 2.2.1» è sostituita dal seguente testo:

«Metodo 2.2.1

Determinazione dell'azoto nitrico e ammoniacale secondo Ulsch

EN 15558: *Concimi — Determinazione dell'azoto nitrico e ammoniacale secondo Ulsch*

Questo metodo di analisi non è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

c) la voce «Metodo 2.2.2» è sostituita dal seguente testo:

«Metodo 2.2.2

Determinazione dell'azoto nitrico e ammoniacale secondo Arnd

EN 15559: *Concimi — Determinazione dell'azoto nitrico e ammoniacale secondo Arnd*

Questo metodo di analisi non è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

d) la voce «Metodo 2.2.3» è sostituita dal seguente testo:

«Metodo 2.2.3

Determinazione dell'azoto nitrico ed ammoniacale secondo Devarda

EN 15476: *Concimi — Determinazione dell'azoto nitrico e ammoniacale secondo Devarda*

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

e) la voce «Metodo 2.3.1» è sostituita dal seguente testo:

«Metodo 2.3.1

Determinazione dell'azoto totale nella calciocianamide esente da nitrati

EN 15560: *Concimi — Determinazione dell'azoto totale nella calciocianamide esente da nitrati*

Questo metodo di analisi non è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

f) la voce «Metodo 2.3.2» è sostituita dal seguente testo:

«Metodo 2.3.2

Determinazione dell'azoto totale nella calciocianamide nitrata

EN 15561: *Concimi — Determinazione dell'azoto totale nella calciocianamide contenente nitrati*

Questo metodo di analisi non è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

g) la voce «Metodo 2.3.3» è sostituita dal seguente testo:

«Metodo 2.3.3

Determinazione dell'azoto totale nell'urea

EN 15478: *Concimi — Determinazione dell'azoto totale nell'urea*

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

h) la voce «Metodo 2.4» è sostituita dal testo seguente:

«Metodo 2.4

Determinazione dell'azoto cianamidico

EN 15562: *Concimi — Determinazione dell'azoto cianamidico*

Questo metodo di analisi non è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

i) la voce «Metodo 2.5» è sostituita dal testo seguente:

«Metodo 2.5

Determinazione spettrofotometrica del biureto nell'urea

EN 15479: *Concimi — Determinazione spettrofotometrica del biureto nell'urea*

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

j) la voce «Metodo 2.6.1» è sostituita dal seguente testo:

«Metodo 2.6.1

Determinazione delle diverse forme d'azoto in uno stesso campione in concimi contenenti azoto sotto forma nitrica, ammoniacale, ureica e cianamidica

EN 15604: *Concimi — Determinazione delle diverse forme d'azoto in uno stesso campione in concimi contenenti azoto sotto forma nitrica, ammoniacale, ureica e cianamidica*

Questo metodo di analisi non è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

3. la voce «Metodo 4.1» è sostituita dal testo seguente:

«Metodo 4.1

Determinazione del potassio solubile in acqua

EN 15477: *Concimi — Determinazione del contenuto di potassio solubile in acqua*

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.»;

4. sono aggiunti i seguenti metodi:

«Metodi 11

Agenti chelanti

Metodo 11.1

Determinazione del contenuto di microelementi chelati e della loro frazione chelata

EN 13366: *Concimi — Trattamento con una resina a scambi cationico per la determinazione del contenuto di microelementi chelati e della loro frazione chelata*

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.

Metodo 11.2

Determinazione di EDTA, HEDTA e DTPA

EN 13368-1: *Concimi — Determinazione di agenti chelanti nei concimi mediante cromatografia ionica — Parte 1: EDTA, HEDTA e DTPA*

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.

Metodo 11.3

Determinazione del ferro chelato con o,o-EDDHA e o,o EDDHMA

EN 13368-2: *2007 Concimi — Determinazione degli agenti chelanti nei concimi mediante cromatografia. Parte 2: Determinazione del Ferro (Fe) chelato con o,o-EDDHA e o,o-EDDHMA mediante cromatografia a coppia ionica*

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.

Metodo 11.4

Determinazione del ferro chelato con EDDHSA

EN 15451: Concimi — Determinazione degli agenti chelanti — Determinazione del ferro chelato con EDDHSA per cromatografia a coppia ionica

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.

Metodo 11.5

Determinazione del ferro chelato con o,p EDDHA

EN 15452: Concimi — Determinazione degli agenti chelanti — Determinazione del ferro chelato con o,p EDDHA per cromatografia liquida ad alta risoluzione(HPLC) a fase inversa.

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.

Metodi 12

Inibitori della nitrificazione e dell'ureasi

Metodo 12.1

Determinazione del tenore in diciandiamide

EN 15360: Concimi — Determinazione del tenore in diciandiamide — Metodo per cromatografia liquida ad alta risoluzione (HPLC)

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.

Metodo 12.2

Determinazione del NBPT

EN 15688: Concimi — Determinazione dell'inibitore di ureasi N-(n-butil)triammide tiofosforica (NBPT) mediante cromatografia liquida ad alta risoluzione (HPLC)

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.

Metodi 13

Metalli pesanti

Metodo 13.1

Determinazione del contenuto di cadmio

EN 14888: Concimi e correttivi calcici e/o magnesiaci — Determinazione del contenuto di cadmio

Questo metodo di analisi è stato oggetto di prove interlaboratorio.»

ALLEGATO IV

L'allegato V, sezione B, del regolamento (CE) n. 2003/2003 è sostituito dal testo seguente:

«B. NORME PER L'AUTORIZZAZIONE DEI LABORATORI COMPETENTI A FORNIRE I SERVIZI NECESSARI A VERIFICARE LA CONFORMITÀ DI CONCIMI CE ALLE PRESCRIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO E DEI SUOI ALLEGATI

1. Norma applicabile a livello dei laboratori

- Laboratori accreditati in conformità della norma EN ISO/IEC 17025, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (norme generali in tema di competenza dei laboratori di collaudo e taratura), per almeno uno dei metodi elencati dagli allegati III o IV.
- Fino al 18 novembre 2014, laboratori non ancora accreditati, a condizione che il laboratorio:
 - dimostri di aver avviato e di seguire le procedure di accreditamento necessarie in conformità della norma EN ISO/IEC 17025 per uno o più metodi tra quelli elencati dagli allegati III o IV, e
 - fornisca alle autorità competenti le prove della sua partecipazione ai test interlaboratorio con risultati positivi.

2. Norma applicabile a livello degli organismi di accreditamento

EN ISO/IEC 17011, Conformity assessment: General requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies (valutazione della conformità: requisiti generali per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformità).»
